

COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 27 DATA 27/10/2014

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE E DIAMANTE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE UNITAMENTE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO.

L'anno duemilaquattordici il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 9,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria - e urgente, aperta al pubblico - in prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

1)	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI
2)	GIANNOTTI Antonio	Consigliere	SI
3)	CEGLIE Rosa	Consigliere	SI
4)	ESPOSITO Francesca	Consigliere	SI
5)	DE PRESBITERIS Roberto	Consigliere	SI
6)	DE LORENZO Antonino	Consigliere	SI
7)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
8)	MAIORANA Anna	Consigliere	SI
9)	DE PAOLA Pietro	Consigliere	SI
10)	DEPRESBITERIS Anna Maria	Consigliere	SI
11)	MARSIGLIA Francesco	Consigliere	SI

Totale presenti n.11 assenti n. 0-

E' presente l'assessore esterno **Marsiglia Fernando** senza diritto di voto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa SANTORO con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **Trimboli Francesco** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto all'odg.

IL PRESIDENTE

passa la parola al **Consigliere Marsiglia Francesco** che propone di dare per letti sia lo schema di Convenzione, composto di nn. 16 articoli, che il regolamento composto di nn. 17 articoli.
Analogha proposta viene fatta dal **Consigliere De Paola Pietro**.

Si passa alla votazione sulla proposta suddetta.
Si approva all'unanimità.

Si passa alla discussione.

Illustra la proposta il **Sindaco** il quale evidenzia che per come è la direzione in cui sta andando l'evoluzione legislativa in un prossimo futuro anche gli altri Comuni aderiranno alla costituenda Centrale Unica di Committenza. "Oggi Praia viene guardata con grande attenzione, non da ultimo dalla stessa Regione Calabria che ha trasferito in capo al Comune la gestione ei servizi sociali di una vasta zona che arriva fino a Belvedere Marittimo e che si troverà a gestire per tale ragione milioni di euro."

Prende la parola il **Consigliere Marsiglia Francesco**: "La Conferenza Stato - Regioni ed Autonomie Locali del 10.07.2014 ha sancito l'intesa di voler rinviare al prossimo anno l'entrata in vigore della Centrale Unica di Committenza, per i Comuni non capoluogo di Provincia dell'art. 9 del DL 66/2014 convertito in L. 89/2014 per dare la possibilità ai Comuni, come dichiarato dal Ministro dell'Interno, di organizzarsi ed essere operativi. Ancora sono in atto dei correttivi alla legge che potrebbero ulteriormente posticipare la data dell'entrata in vigore della norma, ma in questa corsa a voler dimostrare di essere la prima della classe anche non avendone le capacità vi trovereste ad approvare la CUC tra i Comuni di Lenola, Sperlonga e Campodimele e non tra Diamante e Praia. Un copia incolla che ha fatto ridere chi lo ha letto perché ha fatto ricordare le parole del Sindaco in occasione del Piano Spiaggia, critico nei confronti dei professionisti che avevano predisposto gli atti da portare in Consiglio. Non essendo ancora un obbligo di legge voto contrario alla proposta".

Si allontana il **Consigliere Marsiglia Francesco**.

Prende la parola il **Consigliere De Paola Pietro**: "Siamo certi che si tratti di un refuso per cui il Nostro Gruppo, che ha preso atto della proposta oggetto del punto all'ordine del giorno, nonché della normativa vigente in materia, ne condivide le finalità ed esprime voto favorevole".

Rientra il **Consigliere Marsiglia**.

Prende la parola il **Sindaco** per evidenziare al **Consigliere Marsiglia** che quando l'elaborazione di uno strumento urbanistico viene affidato ad un progettista - nel caso di specie un ingegnere ed un architetto - è chiaro che gli stessi nel copiare un Piano Spiaggia di un Comune marchigiano hanno commesso un grave errore, rischiando oltretutto perché hanno copiato uno strumento urbanistico che impone dei vincoli e che è opera dell'ingegno di chi l'ha elaborato e non di chi l'ha copiato. Eppure il **Consigliere Marsiglia** in quella circostanza gravissima non ha mostrato di essere attento ed oculato come oggi dimostra di essere, pur non essendo assolutamente paragonabili ed assimilabili le due cose. "

Si allontana il **Consigliere Marsiglia**. Rientra il **Consigliere Marsiglia**.

Il **Sindaco** continua "Un **Consigliere** quando da per letto un regolamento o un qualsiasi documento e lo pone di votazione, si dimostra scorretto quando non rappresenta in quella sede un eventuale possibile refuso di cui si è avveduto e perciò non potrà più proporre di dare per letto un documento. Pertanto chiedo che venga modificato l'art. 1 dello schema di Convenzione allegato alla proposta eliminando le parole "Lenola, Sperlonga e Campodimele" e sostituendole con le parole "Praia a Mare e Diamante". Pertanto chiedo al Consiglio di mettere ai voti tale emendamento.

A QUESTO PUNTO,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di emendamento sopra formulata dal Sindaco.
Con voti favorevoli 10 – 1 astenuto (Marsiglia Francesco)

DELIBERA

Di approvare, così come approva, la proposta di emendamento formulata dal Sindaco.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli 10 – 1 astenuto (Marsiglia Francesco)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta recante come oggetto **"ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE E DIAMANTE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE UNITAMENTE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO"**, con i relativi allegati emendati a seguito della sopra indicata votazione.

Ravvisata la propria competenza

Visti i pareri favorevoli, che allegati al presente atto ne diventano parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli 10 – 1 contrario (Marsiglia Francesco)

DELIBERA

Di approvare, così come approva, la proposta avente come oggetto **"ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE E DIAMANTE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE unitamente al "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO"**, nonché lo **SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA**" composto di nn. 16 articoli ed al **"REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA IN FORMA CONVENZIONATA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.267/2000"** composto di nn. 17 articoli; atti tutti che si allegano alla presente deliberazione per diventare parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli 10 – 1 contrario (Marsiglia Francesco)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985/72353 Fax 0985/72555

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE E DIAMANTE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE UNITAMENTE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO.

IL PROPONENTE

PREMESSO CHE

- l'art. 23, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungeva all'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 il comma 3-bis, che prevede: *"i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici"*;

- la disciplina così introdotta si applicava alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013, termine previsto dal comma 5 dello stesso art. 23, come prorogato dall'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14;

- che il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 è stato modificato dall'art. 1, comma 343, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha aggiunto al comma una specifica deroga per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per i casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

- che il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 è stato poi sostituito dall'art. 9, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, prevedendo, nell'attuale formulazione, che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi*

della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento che nell'attuale formulazione non è più prevista esplicita deroga per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per i casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006;

- che la norma del citato comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 si applica per le gare bandite dopo il 30 giugno 2014 ai sensi della proroga operata dall'art. 3, comma 1-bis del D.L. n. 150/2014, convertito nella Legge 27 febbraio 2014, n. 15;
- Che l'art. 23 – bis della **legge 11 agosto 2014, n. 114** recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ha previsto che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice dei contratti, che prevedono l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle modalità di aggregazione ivi previste, entrino in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.

RITENUTO di costituire la centrale di committenza a mezzo di convenzione utilizzando il modello della “*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*” di cui all'art. 30 del TUEL;

VISTI lo schema di convenzione, composto da n. 15 articoli, e di regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, composto da n. 17 articoli, nei testi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto procedere alla loro approvazione;

RILEVATO che negli atti di cui al punto precedente è prevista la costituzione della Centrale di Committenza presso il Comune di Praia a Mare, mediante il modello della “*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*”, che utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI ADERIRE alla costituzione della Centrale di Committenza tra i Comuni di Praia a Mare e Diamante, che opererà secondo il modello della “*delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*” e utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;

2) DI STABILIRE che il Comune capofila, delegatario, sarà Praia a Mare

3) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per l'istituzione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 15 articoli, unitamente al regolamento per il suo funzionamento, composto da n. 17 articoli, nei testi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) **DI DICHIARARE** l'immediata esecutività della deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

IL SINDACO

Praticò Antonio

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE E DIAMANTE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE UNITAMENTE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario

In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Praia a Mare, 23.10.2014

Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale

Rosa Grisolia
(Rosa GRISOLIA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Si esprime parere

favorevole contrario

Praia a Mare, 23.10.2014

NON COMPORTE SPERM
Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria

Giacomo
(Rag. Greco Giacomo)



CENTRALE DI COMMITTENZA (CUC) in forma associata e convenzionata fra i comuni di Praia a Mare e Diamante

SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Municipio di

tra

1. Il Comune di Praia a Mare, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di Diamante, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in (.....), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

- che i Comuni di Praia a Mare e Diamante intendono gestire in forma convenzionale la "Centrale di Committenza (CUC)" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficacia), ottemperando al disposto:

a) dell'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale dispone che:

"La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- *acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,*
- *aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.*";

b) dell'art. 33, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., il quale dispone che: *"Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi";*

c) dell'art. 33, comma 3-bis, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. [nel testo, da ultimo, sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (detto art. 9 reca "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento")], nonché nel rispetto dell'art. 29 della Direttiva n.2004/17/CE e dell'art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE; il citato comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip*

S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”;

Che l'art. 23 – bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ha previsto che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice dei contratti, che prevedono l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle modalità di aggregazione ivi previste, entrino in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori.

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di n. del

- Visto l'art. 30 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 Dlgs 267/2000 ha ad oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i comuni di Praia a Mare e Diamante in attuazione della disciplina dettata dall'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. L'esercizio associato della Centrale unica di committenza riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata a cottimo con esclusione degli affidamenti diretti sino a € 40.000,00 e delle acquisizione economia). Restano, altresì, esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. L'esercizio associato della Centrale unica di committenza riguarda tutte le procedure di gara. Restano esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

4. La convenzione persegue le seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi;
- b) ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- c) di ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- d) maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
- e) favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- f) favorire le regole di interoperabilità e cooperazione applicativa e la riorganizzazione del back-office pubblico nell'ottica delle gestioni collaborative dei servizi;
- g) maggiore “peso” contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
- h) maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
- i) maggiore visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;

- j) favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi.

Art. 2 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

1. La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all'art. 2 del REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune di Praia a Mare, indicato quale capo convenzione e ove verrà istituita la Centrale di Committenza.

Art. 5 – Gestione

1. L'organizzazione della gestione è affidata a:
- ✓ Conferenza dei Sindaci;
 - ✓ Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.

2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.

3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitano di soluzioni indipendenti e differenziate.
- verifica l'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione;
- approva annualmente un piano di riparto delle spese della gestione associata a carico di ciascun Ente aderente;

4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.

5. Le funzioni di segretario delle Conferenze sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni convenzionati.

Art. 7 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capo - convenzione.

2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. ed in particolare l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato il 22

gennaio 2004.

3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- Ricepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
- Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
- Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
- Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8 – Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. Le funzioni amministrative concernenti la gestione della presente delega saranno esercitate nell'ambito del servizio del Comune di Praia a Mare individuato dal Sindaco dello stesso Comune Capofila, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dei Comuni aderenti alla convenzione.

3. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina dell'art. 36 del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31 del medesimo contratto.

Art. 9 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata dal sino al

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

Art. 10 – Mezzi finanziari e costi della gestione associata

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati. Gli oneri finanziari per la realizzazione della Centrale Unica di Committenza sono ripartiti in modo proporzionale alla popolazione fra gli enti associati.

2. La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento dei costi, in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli enti alle spese di personale e di tutte le altre a cui normative vigenti impongono tagli o contingentamenti.

3. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 11 – Obblighi e garanzie

1. Il Comune capo-convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.

2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-convenzione a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.

3. È a carico del Comune capo-convenzione il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma

precedente.

Art. 12 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

Art. 13 – Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate all'autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione di qualsiasi competenza arbitrale

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 15 – Registrazione

1. La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Art. 16 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo quanto stabilito nei precedenti articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di

Il Sindaco

.....

Comune di

Provincia di

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

in forma convenzionata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto del regolamento.
2	Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006.
CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	
3	Regole di organizzazione e funzionamento.
4	Attività di competenza dell'Ente convenzionato.
5	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
CAPO III - DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	
6	Modalità di acquisizione.
7	Limiti di applicazione.
8	Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.
9	Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario".
10	Criteri di scelta del contraente.
11	Acquisti sul mercato elettronico.
CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI	
12	Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
13	Dotazione del personale.
14	Commissioni di gara.
15	Strumenti di comunicazione fra i contraenti.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	
16	Recesso.
17	Controversie e contenziosi.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della **Centrale di Committenza (CUC)** secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. 12. aprile 2006, n.163 e s.m.i. (in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 della Direttiva n. 2004/17/CE e dall'art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE), secondo la forma della gestione associata del servizio di Centrale di Committenza, previa stipula di **convenzione** fra i comuni aderenti ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. In particolare:

a) l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che:

"La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.";

b) l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a **centrali di committenza**, anche **associandosi o consorziandosi**";

c) l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. [nel testo, da ultimo, sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (detto art. 9 reca "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento")] dispone che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma."

3. In attuazione delle disposizioni sopra richiamate si ritiene di attuare la **gestione in forma associata** del servizio di **Centrale di Committenza**, con la conseguente gestione associata delle relative funzioni in capo ai competenti uffici comunali (senza "delega" di funzione ad una Centrale di Committenza o a un Soggetto Aggregatore esterna/o al comune e/o alla provincia competente per territorio), attraverso il ricorso alla forma **convenzionata** fra i comuni aderenti secondo le disposizioni dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.

1. Il Comune di Praia a Mare, nello svolgere le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando all'aggiudicazione definitiva della gara, più precisamente:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) collabora nella redazione del capitolato speciale;

e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

- f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- i) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- l) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- m) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- n) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- o) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Le procedure si svolgeranno come di seguito:

2. La CUC si impegna, entro gg. 15 dalla ricezione della determina a contrarre ad attivare la procedura di gara.
3. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale/determina di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.
4. La Centrale Unica di Committenza effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
5. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune di Praia a Mare., che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli enti convenzionati inviano all'Ente delegato presso il quale è operativa la CUC apposita richiesta di avvio della procedura di gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.

4. La Centrale di Committenza predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell'Ente convenzionato e dal Responsabile della Centrale di Committenza.

5. In caso di appalto da aggiudicare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, che la Centrale unica di committenza riterrà opportuno inserire nella commissione giudicatrice. Tali oneri saranno

riportati nei quadri economici della spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dallo stesso Ente aderente.

6. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e della determina del Responsabile della Centrale di Committenza di indizione gara in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi all'Ente convenzionato e pubblicati sul sito internet del Comune e della Centrale di Committenza, come pure, nelle forme eventualmente previste, inviati alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria e al Ministero delle Infrastrutture.

7. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
- b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determina a contrarre;
- e. la stipula del contratto d'appalto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h. avanzamento lavori;
- i. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006.
- j. Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.

2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 – Modalità di acquisizione.

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:

a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.

2. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.

Art. 7 – Limiti di applicazione.

1. La Centrale di Committenza opera per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario per importi compresi tra 40.000 € e 200.000 € per i lavori, servizi e forniture esclusa IVA.
2. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.
3. Per la scelta del "cottimista" o di quant'altro occorra per l'esecuzione in amministrazione diretta dell'acquisizione di lavori, servizi o forniture, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il R.U.P. dell'Ente Convenzionato può affidare direttamente ad una sola ditta, comunque con provvedimento scritto e motivato, lavori, servizi e forniture. Nello stesso limite di spesa, il ricorso ad un'unica ditta è consentito anche nei casi di forniture complementari effettuate presso il fornitore originario o per l'acquisizione di beni singoli a titolo sperimentale.
4. Il R.U.P. per l'aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ha comunque la facoltà di richiedere alla Centrale di Committenza l'espletamento di una procedura negoziata.
5. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
6. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino a 200.000 €, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
7. Le gare ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "on line", con le modalità previste dalla normativa vigente.
8. Nessuna acquisizione di lavori, beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Capo III del presente Regolamento.

Art. 8 – Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.

1. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi in economia.

4. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento, carta, buste, ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

d) materiale per la redazione degli atti, bandiere, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

l) combustibile per il riscaldamento di immobili;

m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i giochi, l'arredo urbano e accessori per impianti sportivi;

p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, rinfreschi, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;

t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;

u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma 4, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, cellulari;

c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, apparecchi per la rete telefonica ed informatica, ecc.)

e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).

5. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi o alla prestazione di servizi in economia.

6. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;

e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di brokeraggio;

f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti e assistenza software;

g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; servizi di pubblicazione istituzionale;

n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;

o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura, registrazione e sbobinatura;

p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94 (tra gli altri: raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizia strade, sgombero neve, servizi ambientali ed ecologici, ecc.);

q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

7. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali;

f) servizi tecnici;

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

8. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

Art. 9 – Svolgimento della procedura del “cottimo fiduciario”.

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da parte del Responsabile della Centrale di Committenza di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile e aggiornati annualmente. I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;

c) le modalità di esecuzione;

d) le modalità ed i tempi di pagamento;

e) le eventuali garanzie, richieste nei limiti di Legge, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;

f) le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;

g) il prezzo indicativo o a base d'asta;

- h) i criteri di aggiudicazione;
- i) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- j) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale si dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. I punti di cui al comma 2 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.

Art. 10 – Criteri di scelta del contraente.

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;
- b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.

Art. 11 – Acquisti sul mercato elettronico.

1. In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 la Centrale di Committenza potrà procedere all'acquisizione di servizi e forniture per tutti i Comuni aderenti in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 12 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati. I costi connessi alla gestione dell'ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzature di varia natura), per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e ripartiti proporzionalmente alla popolazione.

2. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio associato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Praia a Mare, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

3. Compete al Comune di Praia a Mare, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

4. I Comuni convenzionati dovranno provvedere trimestrale al versamento della quota di loro competenza.

5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 13 – Dotazione del personale.

1. Il Comune di Praia a Mare assicura la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 14 – Commissioni di gara.

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza, nominato dal Sindaco del Comune di Praia a Mare.

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/responsabile indicato dall'Ente convenzionato ovvero dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet del Comune di Praia a Mare.

Art. 15 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

1. I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**Art. 16 – Recesso.**

1. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 17 – Controversie e contenziosi.

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 27/10/2014

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
f.to Francesco Trimboli

IL SINDACO
f.to Antonio Praticò

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosa Santoro

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosa SANTORO



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 31/10/2014 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 15/11/2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosa SANTORO

E' divenuta ESECUTIVA

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X - Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 31/10/2014 al 15/11/2014.

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio,1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 098572353 - Fax 098572555

www.comune.praia-a-mare.cs.it - e-mail: compraia@tin.it

Prot. N° 14970 del 03/11/2014

Oggetto: Ripubblicazione Delibere di Consiglio Comunale nn° 26,27,28 e 29 del 27-10-2014

Si dispone, a seguito dell'accertata erronea digitalizzazione degli atti di cui all'oggetto, la ripubblicazione degli atti integrali.

Le copie delle Deliberazioni di Consiglio Comunali nn. 26,27,28 e 29 del 27-10-2014 vengono per tanto ripubblicate in data 03-11-2014 e rimarranno affisse all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi fino al 18-11-2014 unitamente al presente avviso.



Il Segretario Comunale
Avv. Santoro Rosa